



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - ORIGINALE

OGGETTO: *Determinazione di criteri generali per il conferimento degli incarichi di Posizioni Organizzative*

		PRESENTI	ASSENTI
SALVATORE PAGANO	Sindaco	<u>X</u>	_____
GIAQUINTA CONCETTA	Assessore	<u>X</u>	_____
DIBENEDETTO SALVATORE	Assessore	<u>X</u>	_____
SCOLLO MARIA GRAZIA	Assessore	_____	<u>X</u>

L'anno duemiladiciannove addì **VENTUNO** del mese di Maggio, alle ore 13.45 e s.s. nella Residenza Municipale a seguito di regolare invito, si è riunita la Giunta Municipale. Accertata la sussistenza del numero legale, assume la Presidenza il Sindaco Dott. Salvatore Pagano con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Dott. Salvatore Iucolano

GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta del Segretario Comunale: "*Determinazione di criteri generali per il conferimento degli incarichi di Posizioni Organizzative*" nel testo allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro delle funzioni locali sottoscritto in data 21 maggio 2018;

Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni ed autonomie locali, per quanto ancora applicabili;

Visto la nota n. 4050 del 20/ 5/2019 di invio alla RSU ed i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dello CCNL del 21.5.2018, della proposta di deliberazione di determinazione di criteri generali per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, allegata alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo con separata ed unanime votazione

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)


PROPOSTA PER LA GIUNTA MUNICIPALE

Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

Ufficio Proponente: Segretario Comunale

OGGETTO: *Determinazione di criteri generali per il conferimento degli incarichi di Posizioni Organizzative*

Il Responsabile



OGGETTO: Determinazione di criteri generali per il conferimento degli incarichi di Posizioni Organizzative.

Il Segretario Comunale

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 4 che detta norme in materia di indirizzo politico – amministrativo, funzioni e responsabilità;

Atteso che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti e che ad essi spettano, in particolare:

- a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;*
- b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;*
- c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;*
- d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;*
- e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;*
- f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;*
- g) gli altri atti indicati dal D.Lgs. n. 165/2001;*

Visto l'art. 109, 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni dirigenziali, salvo la facoltà di assegnarle al segretario comunale, *possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione, e comunque, ai sensi del 1° comma del citato art. 109, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro;*

Visto pertanto l'art. 48, 3° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui è di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

Richiamate :

- la deliberazione di G.M. n. 123 del 25/08/2006 con la quale è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'organigramma e funzionigramma;
- la deliberazione di G.M. n. 6 del 29/01/2019, con la quale è stata riorganizzata la struttura interna dell'Ente;

Evidenziato che nel già menzionato organigramma:

- sono definite le strutture operative apicali (o anche dette settori), con funzioni di direzione che assorbono le attività ed i relativi processi e sono idonee a soddisfare i compiti e gli obiettivi dell'amministrazione;
- le strutture sono preposte all'erogazione dei servizi e prodotti finali, per gli utenti esterni ed interni, e dei prodotti organizzativi di funzionamento per l'organizzazione;
- si garantisce lo stabile ed ordinario svolgimento delle attività assegnate e gestite;

Atteso che l'attuale struttura organizzativa dell'Ente soddisfa esigenze di coordinamento ed integrazione tra due o più settori preposti ad attività distinte ma omogenee o affini, fermo restando l'autonomia funzionale del singolo settore;

Atteso che le competenze tecniche (conoscenze applicative, legate alle discipline tecnico-scientifiche) e le capacità gestionali (comportamenti organizzativi osservabili, legati alle funzioni operative e di coordinamento e controllo) rappresentano le risorse principali attraverso la quale l'organizzazione è in grado

di svolgere i processi; le competenze e capacità sono infatti i pilastri su cui si costruisce la struttura organizzativa;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro delle funzioni locali sottoscritto il 21 maggio 2018, il quale introduce considerevoli novità anche con riferimento all'area delle Posizioni Organizzative, rispetto alla precedente disciplina contenuta nelle norme della contrattazione collettiva del comparto Regioni ed autonomie locali (art. 8 e ss. ccnl 31.03.1999; - art. 4, comma 2-bis ccnl del 14.09.2000; - art. 8 ccnl 5.10.2001; - art. 10 e art. 15 ccnl 22.01.2004; - art. 6 ccnl 9.5.2006);

Considerato che ai sensi dell'art. 13 CCNL sottoscritto il 21.05.2018, gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, esclusivamente:

a) *lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;*

b) *lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum;*

Tenuto conto della disposizione dell'art. 13, comma 2 del CCNL sottoscritto il 21.5.2016, che prevede esclusivamente per il personale di categoria D, il conferimento degli incarichi, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della natura e caratteristica dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali ed esperienze acquisiti;

Considerato che tali posizioni possono essere assegnate sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito per un periodo massimo non superiore a tre anni, previa determinazione di criteri generali, con atto scritto e motivato e che può essere rinnovato con le medesime formalità;

Constatato che il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni organizzative è composto dalla retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato e che si conferma l'assorbimento di tutte le competenze accessorie ed indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, salvo per quei particolari trattamenti accessori previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, che sono riconosciuti anche ai titolari di Posizioni Organizzative (art. 18 ccnl 21.05.2018);

Atteso che l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna Posizione Organizzativa, come stabilita, secondo criteri predeterminati che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna Posizione Organizzativa;

Atteso che qualora non sussistono posizioni di categoria D, gli incarichi predetti possono essere assegnati ai dipendenti classificati nelle categorie C e B e che in tali ipotesi l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000,00 ad un massimo di € 9.500,00 annui lordi per tredici mensilità;

Ravvisata la necessità di determinare i criteri generali, attraverso i quali assegnare le Posizioni Organizzative nell'Ente;

Tenuto conto altresì che:

-il miglioramento delle prestazioni dell'Amministrazione comunale deve essere al centro dell'azione di modernizzazione;

-la qualità delle prestazioni rese agli utenti dipende dalla capacità dell'Amministrazione di perseguire il miglioramento continuo;

-è richiesta l'ottimizzazione costante dell'utilizzo delle risorse disponibili e dei processi di produzione e di erogazione dei servizi; l'Amministrazione deve innovare, sia i processi che i servizi finali e le politiche in coerenza con il modificarsi di bisogni da soddisfare interpretando in modo strategico e anticipatorio la propria missione;

-l'Amministrazione deve saper valutare la propria prestazione organizzativa, individuare le necessità rispetto alle quali intervenire, pianificare i necessari cambiamenti in modo integrato e funzionale alle proprie esigenze, anche avvalendosi delle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie;

-si considera essenziale il ruolo che può essere svolto dai destinatari dei servizi e dei portatori di interessi, unitamente all'importanza di rendere conto dei risultati e quindi anche dei miglioramenti ottenuti e dei successivi obiettivi di miglioramento perseguiti;

Considerato che:

-è emersa la necessità di meglio definire le funzioni attribuite a ciascuna articolazione organizzativa al fine di evitare vuoti di competenza, da una parte, e di valorizzare e privilegiare gli elementi di processo finalizzati all'efficacia dell'azione amministrativa, dall'altra parte;

-è emerso, tra l'altro, il mancato funzionamento dell'aggregazione tra servizi all'interno di una specifica struttura organizzativa (area) attesa l'insufficiente combinazione tra le competenze tecniche e le capacità gestionali, al punto di imporre la sperimentazione di soluzioni alternative;

Atteso tuttavia che l'articolazione della struttura, elemento di individuazione delle competenze a vari livelli e per materie omogenee, non deve costituire fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione e che deve pertanto essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie partizioni dell'Ente, tenendo conto e valorizzando le caratteristiche di trasversalità, polifunzionalità, specializzazione e flessibilità;

Ravvisata la necessità di definire altresì i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle Posizioni Organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% e non superiore al 20% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative;

Riconfermato che le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato sono corrisposte a carico del bilancio;

Atteso che nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di Posizione Organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra Posizione Organizzativa, per la durata dello stesso, al medesimo lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la Posizione Organizzativa oggetto dell'incarico ad *interim*;

Tenuto conto nella definizione delle citate percentuali di variazione della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché del grado di conseguimento degli obiettivi;

Rilevato che, di norma, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'Ente, sono titolari delle Posizioni Organizzative;

Riscontrato che l'art. 17, 3° comma, del CCNL sottoscritto il 21.5.2018, consente, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria D ove non siano in servizio dipendenti di categoria D ovvero, pur essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria e non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad *interim* di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali che sono richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali (es. geometra inquadrato in categoria C ovvero ragioniere inquadrato in categoria C);

Ritenuto avvalersi di tale facoltà di nomina e per una sola volta, salvo che la reiterazione sia giustificata dalla circostanza, che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale di categoria D;

Atteso che il dipendente della categoria C, cui sia stato conferito un incarico di Posizione Organizzativa, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la Posizione Organizzativa nonché, sussistendone i presupposti, anche i compensi aggiuntivi, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art. 8 del CCNL del 14.09.2000;

Considerato che i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi per le Posizioni Organizzative sono soggetti a valutazione annuale da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione;

Constatato che prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, il sistema di misurazione e valutazione delle performance prevede forme di garanzia e tutela, secondo le quali, il dipendente interessato assistito, eventualmente, dall'organizzazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato ovvero da persona di sua fiducia, potrà in contraddittorio fornire le proprie osservazioni e valutazioni;

Atteso che la valutazione positiva dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato;

Visto inoltre l'art. 21 del d. lgs. n. 165/2001, in merito alla responsabilità dirigenziale;

Atteso che l'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce due fattispecie principali, da cui può insorgere la responsabilità dirigenziale ed ovvero il mancato raggiungimento degli obiettivi e l'inosservanza delle direttive imputabile al dirigente e che entrambe le fattispecie di responsabilità producono i propri effetti nell'ambito del rapporto tra organo di indirizzo politico e organo di gestione amministrativa, nell'ambito

della distinzione delle competenze e può comportare il mancato rinnovo dell'incarico, la revoca dell'incarico e nei casi più gravi il recesso del rapporto di lavoro;

Considerato che gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale;

Constatato che anche nel caso della revoca anticipata dell'incarico, il dipendente interessato assistito, eventualmente, dall'organizzazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato ovvero da persona di sua fiducia, potrà in contraddittorio fornire le proprie osservazioni e valutazioni;

Atteso, infine che ai sensi dell'art. 5 del CCNL sottoscritto il 21.05.2018, al fine di consentire alla RSU ed i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dello stesso contratto nazionale, di esprimere, in un dialogo approfondito valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Ente intende adottare anche sulle seguenti materie rimesse a tale livello di relazione sindacale, sono soggette a confronto:

- i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa;
- i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell'attribuzione della relativa indennità;

PROPONE

Per quanto esposto in narrativa, che di questo atto ne costituisce parte integrante e sostanziale:


1) Di approvare, i criteri generali per il conferimento degli incarichi di Posizioni Organizzative, come determinati dai documenti "A" e "B" allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che ai sensi dell'art. 109, 2° comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con provvedimento motivato del sindaco, si procederà al conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa ai responsabili degli uffici o dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e si procederà alla revoca in caso di inosservanza delle direttive del sindaco, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro;

3) Di demandare al Nucleo di valutazione la proposta di determinazione della retribuzione di posizione;

4) Di dare atto che con l'esecutività della presente deliberazione vengono a cessare le altre disposizioni in materia incompatibili con quelle approvate;

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Cernigliaro Salvina





COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA



Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

Piazza San Giovanni, 10

Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it

Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

(regolamento)
Allegato "A"

Determinazione di criteri generali per il conferimento degli incarichi di posizioni organizzative.

Art. 1

Criteri fondamentali per l'individuazione delle aree di posizione organizzative

1. *Le aree delle posizioni organizzative, di cui all'art. 13 del CCNL 2016-2018 (21/05/2018), possono essere così determinate, ai fini della responsabilità di prodotto e di risultato, per:*
 - a) *lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;*
 - b) *lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.*

Art. 2

Criteri per graduazione delle posizioni organizzative

1. *La valutazione della posizione mira a definire il grado di complessità connesso alle funzioni connesse ad una specifica posizione di lavoro, prescindendo dalle prestazioni effettivamente erogate dal soggetto che ricopre tale posizione.*
2. *La valutazione della posizione, quindi, deve essere effettuata su parametri di carattere oggettivo, legati, cioè, a criteri valutativi slegati dalla soggettività del dipendente incaricato di assolvere alle funzioni ad essa connesse.*
3. *La piattaforma valutativa si basa su tre aree di valutazione fondamentali:*
 - a) *collocazione nella struttura;*
 - b) *complessità organizzativa;*
 - c) *responsabilità gestionale interna ed esterna.*
4. *Ogni singola area rappresenta a sua volta l'insieme di più fattori omogenei, per i quali è più facile determinare, su scale prefissate, gli indici numerici di descrizione.*
5. *La somma degli indici relativi ad ogni singolo fattore (e quindi di ogni area) determina il peso complessivo della posizione (la rappresentazione dei fattori di complessità) e, conseguentemente, la graduazione delle posizioni stesse, così come previsto dal contratto.*

Art. 3

Incarico di posizione organizzativa

1. *I responsabili delle posizioni organizzative, nell'ambito dei settori, di cui all'art. 9 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, sono nominati dal Sindaco, con proprio provvedimento, secondo criteri di professionalità ed in base alle potenzialità professionali accertate.*
2. *Il provvedimento di nomina potrà anche indicare il nominativo dell'incaricato per la sostituzione del responsabile di settore in caso di assenza o impedimento temporanei.*

3. La nomina a responsabile di posizione organizzativa non è rinunciabile in quanto al suo verificarsi non viene in considerazione l'esercizio di un potere negoziale, e quindi la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, ma si tratta, piuttosto, dell'esercizio di un potere del datore di lavoro di determinare unilateralmente l'oggetto del contratto di lavoro, in virtù del quale lo stesso può esigere dal lavoratore tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di inquadramento. (art. 52 del D. Lgs 165/2001; art. 3 ccnl 31.03.1999; art. 12 ccnl 21.05.2018).

4. L'incarico di responsabile di posizione organizzativa può essere conferito:

a) a personale dipendente, assunto anche a tempo determinato, con qualifica dirigenziale;

b) a personale dipendente di categoria apicale;

c) a personale di categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, ove non siano in servizio dipendenti di categoria D ovvero, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria e non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali, a tal fine richieste. Tale facoltà è consentita, per una sola volta, salvo che la reiterazione sia giustificata dalla circostanza, che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale di categoria D. **Il conferimento di detto incarico avviene dopo aver interpellato il personale di categoria D in possesso delle competenze professionali richieste.**

d) a personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno, in relazione a specifiche esigenze organizzative derivanti dall'ordinamento vigente;

e) attivando apposite convenzioni fra Enti, ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL del 22.01.2004.

5. Nell'attribuire o confermare le funzioni di responsabile di posizioni organizzative si tiene conto, in particolare, dei seguenti criteri generali:

a) attitudine dimostrata nella proposizione ed attivazione di semplificazioni procedurali ed operative volte ad ottimizzare la gestione in rapporto alle risorse umane, reali e finanziarie disponibili;

b) capacità di saper direttamente curare, con le opportune differenziazioni, la formazione e la consapevolezza giuridica e tecnica del personale affidato alla propria direzione, provvedendo alla progressiva e complessiva crescita professionale;

c) capacità di saper concorrere alla fissazione e quindi al conseguimento degli obiettivi dati dagli organi di governo del Comune, salvaguardando la dimensione della qualità dell'ambiente di lavoro, in rapporto alla quantità e competenza professionale delle risorse disponibili ed alla loro concreta utilizzazione.

6. Gli incarichi di responsabile di posizione organizzativa hanno la durata di anni tre e potranno essere rinnovati con le medesime formalità.

Art. 4

Revoca dell'incarico

1. La revoca dell'incarico e le misure ad essa conseguenti, quali – a seconda dei casi – l'affidamento di altro incarico, anche con trattamento economico inferiore, o la perdita della retribuzione di risultato, sono disposte, con provvedimento motivato dal Sindaco, previa contestazione scritta, alla quale l'interessato può rispondere, presentando le proprie osservazioni, nei termini temporali stabiliti dal Sindaco, nell'atto di contestazione.

2. L'attivazione della procedura di revoca, oltre ai casi di cui al comma precedente, è ammessa nelle seguenti ipotesi:

a) inosservanza delle direttive/linee di indirizzo formulate dal Sindaco o dalla Giunta comunale, salvo il caso in cui l'attuazione delle stesse comporti l'illegittimità dell'azione richiesta, con eventuale responsabilità, anche di tipo penale, a carico del soggetto agente;

b) mancato raggiungimento degli obiettivi, nel caso in cui gli stessi, certi, determinati, riscontrabili da un punto di vista di graduazione del raggiungimento, siano stati formalmente e preventivamente assegnati;

c) modifica della struttura per esigenze organizzative, funzionali alle priorità dei programmi degli organi di governo;

d) ipotesi di responsabilità grave e reiterata;

e) valutazione non positiva della prestazione lavorativa del responsabile.

Art. 5
Soluzione dei conflitti di competenza

1. I conflitti di competenza tra le strutture organizzative sono definiti dal Segretario comunale, sentiti i responsabili interessati ed informato preventivamente il Sindaco.
2. Nel rispetto della separazione tra organi di governo e struttura amministrativa, la Giunta comunale, sentito il Segretario comunale, definisce le questioni dubbie in ordine alla ripartizione delle attribuzioni e delle competenze tra le strutture coinvolte.

Art. 6
Graduazione della retribuzione di posizione

1. Ai funzionari responsabili di categoria D si può assegnare, ai sensi dell'art. 15, comma 2°, del CCNL del 21.05.2018 un compenso tra un minimo di € 5.000,00 ed un massimo di € 16.000,00 annui lordi per 13 mensilità. La retribuzione di posizione verrà determinata, secondo i criteri di cui all'articolo 2. Si osserva che, dividendo per 100 la quota, ogni punto vale tra € 50,00 ed € 160,00.
2. Per il personale di categoria C l'importo della retribuzione varia da un minimo di € 3.000,00 ad un massimo di € 9.500,00 lordi per tredici mensilità. La retribuzione di posizione verrà determinata, secondo i criteri di cui all'articolo 2. Si osserva che, dividendo per 100 la quota, ogni punto vale tra € 30,00 ed € 95,00.
3. La graduazione della retribuzione di posizione, viene effettuata, dal nucleo di valutazione, sulla base dei criteri predeterminati di pesatura, di cui all'allegato n. 1, che tiene conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa.
4. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 22/1/2004, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:
 - a) l'ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico;
 - b) l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa;
 - c) al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, i soggetti di cui alla precedente lettera possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione, di importo non superiore al 30% della stessa.
5. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad *interim* relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al medesimo lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo riproporzionato nella misura minima del 15% e massima del 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad *interim*.
6. Per il personale dipendente a regime di lavoro parziale vige il principio del riproporzionamento del trattamento economico sia in riferimento alla retribuzione di posizione che a quella di risultato.
7. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina di cui all'articolo 13, comma 5 del CCNL sottoscritto il 21.05.2018.

Art. 7
Retribuzione di risultato

1. La retribuzione di risultato in favore dei responsabili di posizione organizzativa, non è dato automatico, essendo invece una voce subordinata, per ciascun responsabile, ad una determinazione annuale, da effettuarsi solo a seguito della definizione, parimenti annuale, degli obiettivi da raggiungere.

2. L'erogazione di tale retribuzione, per una quota non inferiore al 15% e non superiore al 25% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative assegnate nell'Ente, avviene, a seguito di valutazione annuale effettuata dal nucleo di valutazione, con decreto del sindaco, per gli obiettivi assegnati.

3. La retribuzione di risultato è articolata, tenuto conto del grado di raggiungimento degli obiettivi, come segue:

Giudizio di valutazione	% di raggiungimento degli obiettivi	% di risultato
Prestazioni ottime	Da 81 a 100	25,00%
Prestazioni più che adeguate	Da 61 a 80	20,00%
Prestazioni adeguate	Da 41 a 60%	15,00%
Prestazioni scarse o insufficienti	Inferiore o uguale al 40%	0,00%

4. La retribuzione verrà riparametrata per i lavoratori utilizzati a tempo parziale, incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nelle funzioni e servizi e associati.

Allegato B
GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
(Ai sensi dell'art. 15, comma 2°, del CCNL sottoscritto il 21.05.2018)

Il presente sistema di graduazione si fonda sul metodo quantitativo analitico per fattori che consente di definire il peso di ciascun ruolo attraverso la valorizzazione di alcuni elementi di valutazione, in parte differenziati in funzione della tipologia di posizione.

La "pesatura" delle posizioni organizzative appartiene alla competenza degli Enti.

In concreto appartiene all'autonomia dell'Ente anche l'individuazione dei soggetti cui materialmente questo compito è assegnato. L'importo della posizione deve essere compreso nelle "forchette" indicate dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Occorre considerare che l'importo in godimento nel 2016 non può essere aumentato tranne che si registri il mutamento dei compiti assegnati, sulla base delle previsioni contenute nell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con cui viene posto il tetto del trattamento economico individuale in godimento in tale anno come soglia massima invalicabile per i compensi complessivamente spettanti ai dirigenti ed ai dipendenti pubblici.

Pertanto, è possibile "pesare" nuovamente o per la prima volta, le posizioni organizzative fermo restando il vincolo prima ricordato.

Fermo restando il limite di spesa predetta, una nuova pesatura delle posizioni dirigenziali e/o di quelle organizzative che determini un aumento di retribuzione per qualcuno è applicabile solamente a condizione che l'Ente si sia dato un nuovo assetto organizzativo, con mutamento in aumento dei compiti svolti precedentemente da parte del titolare di posizione organizzativa.

Ovviamente, occorre considerare che un aumento di compiti per qualche titolare di posizione organizzativa determina come conseguenza, il più delle volte, che per qualche altra posizione organizzativa vi sia una diminuzione dei compiti assegnati, del che si deve tenere conto nella "pesatura", fatto salvo il rispetto dei vincoli fissati dal comma 7 dell'art. 67 del CCNL sottoscritto il 21.05.2018.

Tra i fattori di valutazione del "peso" delle posizioni organizzative, sono generalmente previsti:

- a) la complessità organizzativa (ambito al cui interno si segnalano, in particolare, i fattori legati alla gestione delle risorse umane);*
- b) la rilevanza dei compiti di programmazione;*
- c) le relazioni, intendendo come tali tanto quelle con gli organi di governo quanto quelle con gli altri uffici pubblici, ma anche con i colleghi e con il personale;*
- d) la complessità gestionale (ambito che comprende, in particolare, la gestione di risorse finanziarie e strumentali);*
- e) l'attribuzione di incarichi ulteriori e le conoscenze richieste.*

In altri termini, ciò che si valuta in questa sede non è l'apporto individuale del titolare di posizione organizzativa: tale apporto è valutato in sede di erogazione della indennità di risultato.

I criteri fondamentali per l'individuazione delle posizioni organizzative, di cui all'art. 13 e seguenti del CCNL delle funzioni locali sottoscritto il 21.05.2018, secondo cui possono essere così determinate, ai fini della responsabilità di prodotto e di risultato, sono i seguenti:

- a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;*
- b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.*

Per ciascun criterio sono identificati i punteggi massimi ai fini della pesatura.

Il punteggio massimo complessivamente ottenibile è 100.

Secondo il punteggio raggiunto e la fascia di inserimento spetterà poi al Sindaco con il supporto del nucleo di valutazione adottare il decreto per l'assegnazione della retribuzione di posizione.

Ai fini della valutazione delle posizioni organizzative si determina di:

- a) assegnare ad ogni posizione organizzativa un valore economico che rifletta le sue caratteristiche oggettive, indipendentemente dalle qualità personali del titolare che temporaneamente la ricopre;*

b) prevedere elementi di valutazione specifici per quanto riguarda le diverse tipologie di posizioni attivabili ai sensi del CCNL 21.05.2018 ovvero posizioni organizzative caratterizzate da elevata complessità organizzativa e gestionale ovvero alte professionalità;

c) ottemperare a precise previsioni contrattuali che attribuiscono ai titolari di posizione organizzativa una retribuzione di posizione commisurata alla valutazione delle posizioni definita attraverso il sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzativa ed individuale.

I FATTORI DI VALUTAZIONE

Per le posizioni organizzative i fattori di valutazione considerati sono:

A) Dimensione e qualità delle risorse finanziarie e umane gestite (fino 25 punti) valutata rispetto:

A.1 Alle complessità dei processi operativi di competenza e alla significatività delle attività attribuite, fino a 6 punti.

A.2. Alla complessità e frequenza delle decisioni e quindi all'autonomia di cui gode la posizione, fino a 6 punti.

A.3. Alle risorse umane da gestire, fino a 4 punti.

A.4. Alle risorse finanziarie da gestire, fino a 4 punti.

A.5. Alla complessità delle relazioni che la posizione deve intrattenere, fino a 5 punti.

B) Mappatura prodotti strutturali connessi alla "mission".

Responsabilità da valutarsi rispetto al numero e tipologia di funzioni dirigenziali delegate alla posizione, all'estensione delle responsabilità, alla probabilità di incorrere in fattispecie di responsabilità ed alla gravità delle conseguenze nel caso si incorra in tali ipotesi di responsabilità, fino a 20 punti.

C) Grado di compartecipazione della P.O. al raggiungimento obiettivi del piano delle performance compartecipazione all'assunzione di atti di gestione e di organizzazione.

Competenze professionali richieste per ricoprire la posizione da valutarsi rispetto alla qualificazione professionale, all'esperienza, all'esclusività delle competenze richieste fino a 30 punti.

D) Grado di specializzazione richiesto e necessità costante di studio, ricerca, vigilanza e controllo. Conseguenze degli errori commessi.

Peso della posizione sulle attività del servizio (da valutare in relazione alla rilevanza dei risultati richiesti alla posizione organizzativa per il raggiungimento dei risultati complessivi del servizio), fino a 25 punti.

DESCRIZIONE DEI FATTORI

A) Dimensione e qualità delle risorse finanziarie e umane gestite (fino 25 punti) valutata rispetto:

A.1. Alle complessità dei processi operativi di competenza e alla significatività delle attività attribuite, fino a 6 punti.

Il nucleo di valutazione, con prudente apprezzamento, assegna il punteggio, sulla base del numero, della consistenza, della standardizzabilità e prevedibilità, delle attività ordinarie gestite e della complessità dei processi operativi di competenza della posizione, anche in considerazione della dinamica degli indicatori assegnati. Nella valutazione deve essere considerata ad esempio la complessità derivante dagli interessi pubblici e privati coinvolti del processo decisionale o derivante dal fatto che la posizione sia posizione di front-office e debba gestire quotidianamente un numero elevato di utenti che richiedono risposte immediate e difficili da standardizzare ecc.

La valutazione è espressa secondo il seguente schema:

Significatività delle attività attribuite	Punteggio assegnato
Alta	6
Medio alta	5
Medio bassa	3
Bassa	2

A.2. Alle complessità e frequenza delle decisioni e quindi all'autonomia di cui gode la posizione, fino a 6 punti.

Il nucleo di valutazione, con prudente apprezzamento, assegna il punteggio, sulla base dell'autonomia di cui gode la posizione organizzativa, considerando la frequenza con cui la posizione organizzativa è chiamata a decidere autonomamente ed il livello di complessità delle decisioni assunte. All'aumentare degli ambiti di attività di competenza del servizio,

degli ambiti presidiati dalla posizione organizzativa ed all'aumentare del livello di specializzazione richiesto dalle attività gestite dalla stessa, il livello di autonomia necessariamente aumenta.

La valutazione è espressa secondo il seguente schema:

Significatività delle attività attribuite	Punteggio assegnato
Alta	6
Medio alta	5
Medio bassa	3
Bassa	2

A.3. Alle risorse umane da gestire, fino a 4 punti.

Il nucleo valuta il punteggio da assegnare prendendo in considerazione la numerosità delle risorse umane gestite o coordinate e la complessità della gestione derivante dalla presenza personale appartenente a famiglie professionali diverse, dalla presenza di turni e/o di personale assunto con diverse tipologie contrattuali, anche appartenente agli altri comuni, secondo il seguente schema:

Dipendenti assegnati	Punteggio assegnato
Sino a 3 dipendenti	2
Da 4 a 10 dipendenti	3
Da 11 a 15 ed oltre dipendenti	4

A.4. Alle risorse finanziarie da gestire, fino a 4 punti.

Il nucleo valuta il punteggio prendendo in considerazione l'entità presunta delle risorse economico-finanziarie gestite annualmente dalla posizione indicando i centri di costo, i centri responsabili, capitoli e articoli di riferimento – escluse le spese di personale – (sulla base dei dati del rendiconto consuntivo dell'ultimo anno relativo ai centri di costo attribuibili alla posizione valutata per entrate e spese correnti e sulla base dei dati risultanti dal bilancio per investimenti consuntivo dell'ultimo anno per entrate e spese in conto capitale).

La valutazione è espressa secondo il seguente indicatore:

Entità risorse gestite	Punteggio assegnato
Fino a 100.000 Euro	2
Da 101.000 Euro	3
Oltre 500.000 Euro	4

A.5. Alla complessità delle relazioni che la posizione deve intrattenere, fino a 5 punti.

Complessità negoziale da gestire, in termini di numerosità problematicità e frequenza delle relazioni, sulla base dei servizi indicati nel modello organizzativo, nelle convenzioni per la gestione delle missioni/funzioni fondamentali ed accordi attuativi. La complessità delle relazioni che la posizione

intrattiene viene valutata con prudente apprezzamento del nucleo di valutazione secondo il seguente indicatore:

<i>Complessità delle relazioni con soggetti interni considerando la numerosità, la frequenza e la problematicità.</i>	Punteggio assegnato
<i>Alta</i>	5
<i>Medio alta</i>	4
<i>Medio bassa</i>	2
<i>Bassa</i>	1

B) Mappatura prodotti strutturali connessi alla "mission" – Punteggio massimo: 20.

Si fa riferimento a quanto previsto nel modello organizzativo rispetto alla delega di funzioni dirigenziali e all'elenco dei programmi/servizi assegnati per la gestione delle missioni/funzioni fondamentali ed accordi attuativi.

La valutazione è espressa secondo il seguente indicatore:

<i>Funzioni/servizi assegnati</i>	Punteggio assegnato
<i>Da 1 a 3</i>	10
<i>Da 4 a 5</i>	15
<i>Oltre 5</i>	20

C) Grado di compartecipazione della P.O. al raggiungimento obiettivi del piano delle performance - compartecipazione all'assunzione di atti di gestione e di organizzazione. Punteggio massimo: 30.

Si valuta il collegamento tra obiettivi ed attività assegnate alla posizione e le azioni strategiche presenti nel piano delle performance con particolare riferimento agli obiettivi prioritari individuati annualmente dalla Giunta comunale. La valutazione è espressa dal Sindaco, su proposta del nucleo, considerando il collegamento tra gli obiettivi e le attività della posizione e gli obiettivi/azioni strategiche individuati come prioritari.

La valutazione è espressa secondo il seguente indicatore:

<i>Rilevanza degli obiettivi</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Punteggio assegnato</i>
<i>Alta</i>	<i>Diretto collegamento tra gli obiettivi e attività della posizione con azioni e obiettivi strategici individuati come prioritari dal Sindaco.</i>	30
<i>Media</i>	<i>Prevalente collegamento di obiettivi ed attività della posizione con azioni e obiettivi strategici non individuati come prioritari dal Sindaco.</i>	20
<i>Bassa</i>	<i>Collegamento non prevalente tra obiettivi ed attività assegnate alla PO ed azioni strategiche.</i>	10

D) Grado di specializzazione richiesto e necessità costante di studio, ricerca, vigilanza e controllo.

Cor.seguenze degli errori commessi. Punteggio massimo: 25.

Competenze professionali richieste per ricoprire la posizione da valutarsi rispetto alla qualificazione professionale, all'esperienza, all'esclusività delle competenze richieste.

La valutazione è espressa secondo il seguente schema:

<i>Grado</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Punteggio assegnato</i>
<i>Alto</i>	<i>Grado di specializzazione, conseguita con relativi titoli di studio afferenti ai compiti affidati.</i>	<i>25</i>
<i>Discreto</i>	<i>Grado di specializzazione, conseguita con relativi titoli di studio afferenti ai compiti affidati.</i>	<i>20</i>
<i>Medio</i>	<i>Grado di specializzazione, conseguita con relativi titoli di studio afferenti ai compiti affidati.</i>	<i>15</i>
<i>Basso</i>	<i>Grado di specializzazione, conseguita con relativi titoli di studio afferenti ai compiti affidati.</i>	<i>10</i>

Totale punti assegnati: _____

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ASSEGNATA

Per il massimo dividendo 100 la quota di ogni punto vale massimo € 160,00, moltiplicando tale punteggio per i punti riportati nell'area della posizione organizzativa considerata, si avrà la seguente proporzione:

€ 16.000,00: 100 = € 160,00 x Y = €

Dove Y è il totale dei punti assegnati.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.151, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000.

SI ATTESTA

Che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta, trova copertura finanziaria all'intervento _____

Cap. _____ del Bilancio _____

Li _____

IL RESP. AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

SI ESPRIME


a) ai fini della regolarità tecnica:

Parere favorevole

Parere contrario _____

Li 21/05/2018

IL RESPONSABILE



a) ai fini della regolarità contabile:

Parere favorevole _____

Parere contrario _____

Li _____

IL RESPONSABILE

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

Dott.ssa Concetta Giaquinta

Dott. Salvatore Pagano

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Salvatore Lucifora

Reg. Albo n° _____ 2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal
al _____

IL MESSO COMUNALE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Monterosso Almo Li _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Decorsi dieci giorni dalla data d'inizio pubblicazione all'albo e nel portale informatico, nelle forme di Legge, non essendo soggetta a controllo Preventivo di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 12 primo comma della L.R. 3.12.1991 n°44 e dell'art. 4 della L.R. 23 del 05/7/1997

X E' stata dichiarata immediatamente esecutiva art.12 o 16 L.R. 44/91 e ss.mm.e ii.;

Monterosso Almo, li 21/05/2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

o Atto trasmesso per l'esecuzione all'ufficio..... in data.....

Monterosso Almo Li

IL Responsabile del Servizio